« Ritenuto che l'unico appunto sollevato nella protesta dell'8 dicembre corrente contro le operazioni di prima votazione, l'abbandono cioè nella sezione di Pont dell'urna elettorale *per quasi due ore a due soli membri* dell'ufficio, non ha importanza nel concreto caso, perchè in qualsiasi computo di voti nel modo il più favorevole al signor San Martino, competitore del signor Arnulfi, egli neppure poteva raggiungere la maggioranza voluta, ed il ballottaggio sarebbe stato fra i due candidati inevitabile;

« Che le opposizioni alle successive operazioni di ballottaggio o sono del tutto generiche ed inconchiudenti o contraddette espressamente dai verbali, siccome quella di elettori analfabeti che si allegava essere stati ammessi a votare, mentre dai verbali risulta che tutti quelli che fecero scrivere da altri la scheda erano inabili a scrivere essi stessi per fisica indisposizione ivi designata;

« Ritenuto che, se nel sistema del più largo controllo e della massima pubblicità introdotta dalle leggi in fatto di operazioni elettorali, non si può non disapprovare che non siasi acconsentito l'accesso nelle sezioni di Castellamonte ad alcuni individui, che potevansi ritenere rivestiti della qualità elettorale nella sezione di Cuorgnè, questo fatto tuttavia non vale per se solo ad infirmare la validità delle operazioni elettorali di quelle sezioni, seguite alla presenza degli elettori locali, e contro le quali neppure si allega sospetto qualsiasi;

« Ritenuto, a riguardo di qualche voto *hinc inde* contestato nel ballottaggio, che, ove anche si diffalchino dai voti attribuiti all'Arnulfi i dodici voti della sezione di Valperga, dandoli al signor San Martino, e lasciando pure a quest'ultimo i dieci voti contestatigli nelle sezioni di Cuorgnè prima, Valperga e Pont, il signor Arnulfi avrebbe sempre venti voti in più del suo competitore;

« Per questi motivi, ad unanimità di voti,

« Conchiude doversi dalla Camera convalidare l'elezione a deputato del collegio di Cuorgnè nella persona del signor generale Trofimo Arnulfi.

« Così deliberato il 20 dicembre 1870. »

Se non vi sono opposizioni, le conclusioni della Giunta s'intendono approvate.

« La Giunta per la verifica delle elezioni:

« Udita la relazione degli atti in udienza pubblica, fatta dal deputato Morini, a riguardo dell'elezione del deputato nel collegio di Castelvetrano, in persona del signor Francesco Anca;

« Viste le proteste regolari presentate; osservate le formalità volute;

« Ritenuto che inattendibili sono i motivi per i quali nel verbale di ricognizione dei voti dell'intero collegio l'ufficio si credette facoltato a diffalcare dal numero dei voti attribuiti all'avvocato Francesco Crispi Genova, altro dei candidati, sette voti dicenti: *Avvocato Francesco Crispi*, ed allo stesso avvocato Francesco Crispi assegnati senza opposizione nella sezione seconda, via di Santa Ninfa, perchè in quel verbale si allegò, senza addurne conchiudente prova, che vi fosse nel collegio, all'infuori dell'avvocato Francesco Crispi, già deputato di Castelvetrano, altro Francesco Crispi, esercente l'avvocheria, mentre per certificati regolari esistenti in atti è del tutto esclusa la sussistenza di codesta ipotesi, unico fondamento dell'operato diffalco, non solo nel collegio di Castelvetrano, ma in tutto il distretto della Corte d'appello di Palermo, dalla quale Castelvetrano dipende;

« Indi la conseguenza che, essendo gli elettori iscritti in numero di 852, i votanti 578 nella prima votazione, la prevalenza del Crispi, che ebbe voti 291, compresi i sette voti indebitamente diffalcatigli sopra il competitore signor Francesco Anca con voti 250, non può rimanere dubbiosa, superando il Crispi, con questo computo, la maggioranza dalla legge richiesta;

« Ritenuto che la mancanza, non rilevata in atti, delle sottoscrizioni dei presidenti delle sezioni secondarie, i quali però presentarono i verbali delle rispettive sezioni a piedi del cennato verbale di generale ricognizione, non vale a scemarne la validità, dacchè il risultato di quel verbale pienamente concorda ed è confermato dai verbali regolari delle singole sezioni;

« Per questi motivi conchiude, ad unanimità di voti, perchè la Camera: 1° annulli le operazioni di ballottaggio avvenute nel collegio di Castelvetrano; 2° annulli la proclamazione a deputato di quel collegio, in persona del signor Francesco Anca; 3° proclami invece eletto a primo squittinio l'avvocato Francesco Crispi a deputato del collegio di Castelvetrano. »

(Messe ai voti queste conclusioni della Giunta, sono approvate.)

« La Giunta per le elezioni:

« Visti gli atti della elezione di Acerenza;

« Udita in pubblica seduta la relazione del deputato Puccioni;

« Ritiene in fatto:

« Che il signor Saverio De Bonis con manifesto del 15 novembre 1870 si presentò come candidato al collegio di Acerenza;

« Che nella votazione del 20 novembre nella sezione di Avigliano furono dati tre voti al signor Saverio De Bonis; che sei ne raccolse nella sezione di Forenza; uno nella sezione di Genzano; e che nella sezione di Pietragalla si contarono 170 voti validi per il cavaliere Saverio De Bonis di Pietragalla;

« Che l'ufficio principale del collegio, nel procedere alla ricognizione dei voti raccolti dai vari candidati nella votazione del 20, constatò che niuno di essi aveva conseguito più del terzo degli iscritti e più della metà dei votanti, e riconobbe doversi far luogo al ballottaggio;

« Che, nel determinare fra quali candidati il ballot-